

Avv. Maria Cristina Fabbretti

Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna

Tel. 051.273730 Fax 051.270279

e-mail: mcfabbretti@gmail.com

pec: mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it

ECC.MO TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse di **ANTONAZZO VITTORIO**, C.F. NTNVT78D21L419F, rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Cristina Fabbretti** del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, giusta procura in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

FATTO

Il ricorrente, in data 06/04/2021, ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.).



Tale domanda è stata presentata alla scuola capofila I.C. di Zola Predosa (doc. 1).

Il ricorrente, con tale domanda, **ha chiesto la valutazione del servizio militare di leva per tutte e tre le graduatorie svolto dal 13/07/2004 al 31/08/2004 e dal 1/09/2004 al 12/07/2005 al 26/10/1998 (doc. 2).**

L'amministrazione scolastica ha valutato il servizio militare di leva prestato per ciascuna graduatoria solo nella misura di 0,60 punti.

Infatti, il DM 50/2021 all'ALLEGATO A recante "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A." prevede che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* (doc. 6).

L'amministrazione scolastica ha poi pubblicato le graduatorie di istituto di cui al presente ricorso attribuendo al ricorrente i seguenti punteggi:

GRADUATORIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
A.A.	11.60
A.T.	10.60
C.S.	9.60

Il ricorrente ha quindi presentato formale reclamo all'amministrazione scolastica capofila che ha gestito la domanda di inserimento nelle tre graduatorie in data 22/07/2021 (doc. 4) al fine di richiedere la valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina e l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 6 per ciascuna graduatoria (anziché 0,60 punti).

Con provvedimento prot. 3078 del 26/07/2021 l'amministrazione scolastica ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente (doc. 5).

*

Con il presente ricorso si chiede la disapplicazione del D.M. 50/2021 nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e i servizi assimilati per



legge sono valutati quale servizio effettivo reso nella medesima qualifica solo se prestati in costanza di nomina e l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio superiore spettante (+ 5.40 punti per ciascuna graduatoria) per il servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del D.M. 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.).per i seguenti motivi di

DIRITTO

La giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di riconoscere il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso nelle graduatorie.

Nel caso in esame il ricorrente ha conseguito il titolo di accesso alla graduatoria (diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica e automazione conseguito nell'a.s. 1996/1997 – doc. 3) in data precedente allo svolgimento del servizio militare (2004/2005 – doc. 2).

Il diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica e automazione conseguito dal ricorrente nell'a.s. 1996/1997 è titolo idoneo all'accesso alle graduatorie di cui al presente ricorso.

Le disposizioni regolamentari disciplinanti le graduatorie del personale amministrativo – da ultimo il D.M. 50/2021 -, invece, stabiliscono la valutazione piena del servizio militare e di quelli assimilati (punti 6) solo se prestati in costanza di nomina.

In caso contrario (servizio non prestato in costanza di nomina), il servizio prestato viene valutato solo 0.60 punti per ciascun anno.

Tali statuizioni sono palesemente illegittime ed andranno disapplicate.



Ritendendo lecito il criterio seguito dall'Amministrazione di differenziare il punteggio del servizio se prestato in costanza di nomina o non, si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi senza poterli accettare trovandosi alle armi.

Infatti, la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima ed introduce un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee.

Tale principio è affermato dalla giustizia amministrativa ed è stato confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, e dalla Corte di Cassazione che hanno ritenuto che **“la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee”** (fra le tante si segnalano le sentenze n. 4028, n. 4031, n. 4032 del 31 luglio 2009).

A seguito dell'emanazione del nuovo codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza minoritaria, in quanto l'art. 2050 di tale codice (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva *“in pendenza di rapporto di lavoro”*.

L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la *«valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici»* stabilisce, poi, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

Tale orientamento minoritario è stato però superato dai successivi approdi giurisprudenziali (cfr. *ex multis* Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014;



Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812 ; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013).

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto ormai con orientamento pacifico che: “*si osserva innanzitutto che il Codice dell’ordinamento militare, di cui al D.lgs. n. 166, entrato in vigore il 9/10/2010, prevede all’articolo 2268 la “abrogazione espressa di norme primarie”, fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D.Lgs. n. 297/1994, mentre vi rientra l’art. 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall’art. 2052). Prevede altresì l’art. 2267 la “abrogazione per nuova regolamentazione della materia”, “ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, di “tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie di indicate nell’articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. **È di tutta evidenza che, alla stregua dell’evocato principio costituzionale dell’art. 52 co. 2, le sopra ritrascritte norme degli artt. 62 e 485 cit., non sono affatto incompatibili con la nuova disciplina, che anzi integrano in modo coerente proprio in un settore in questa non regolamentato: quello delle graduatorie per le supplenze nel settore scuola (lex posterior generalis non derogat priori speciali)**” (Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 442 del 01/08/2016).*

“Anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del



titolo nelle graduatorie ad esaurimento” (Cons. Stato Sez. VI, 18-09-2015, n. 4343).

Il decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto n. 50/2021 pertanto risulta illegittimo non prevedendo il riconoscimento di uguale punteggio fra il servizio prestato in costanza di nomina e quello non prestato in costanza di nomina.

Pertanto la disposizione del DM 50/2021 che prevede il riconoscimento del punteggio pieno (6 punti) di tale servizio solo se prestato in costanza di nomina e il riconoscimento di punteggio parziale (0,60 punti) del caso in cui il medesimo servizio non sia prestato in costanza di nomina risulta illegittima ed andrà disapplicata.

Il servizio militare (o assimilato), essendo svolto nell’interesse della collettività nazionale a fronte di un’inevitabile compressione della libertà dell’individuo per un periodo significativo della sua vita e che la ratio della normativa primaria è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo al mondo del lavoro, impedendolo o comunque ritardandolo, deve essere valutato alla stregua di altro servizio nella medesima posizione di valutazione.

Inoltre, come più volte affermato dalla giurisprudenza, l’espletamento del servizio militare **risulta attuativo del precetto Costituzionale di cui all’art 52 in base al quale, l’adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio di diritti politici.**

In tal senso anche la **Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito** (ex multis Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127; Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467) **che sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell’istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al**



comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

“In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 35380, 18/11/2021).

Pertanto, considerato che il ricorrente era tenuto allo svolgimento del servizio militare la mancata considerazione del punteggio a livello integrale (6 punti) del servizio svolto determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi, **ma anche rispetto a**



coloro che il servizio militare lo hanno prestato in costanza di nomina (a cui è attribuito un punteggio superiore di 5.40 punti).

Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie di istituto e deve essere valutato nella misura integrale pari a 6 punti nel caso di specie.

Nel caso in esame il ricorrente ha conseguito il titolo di accesso alla graduatoria (diploma conseguito nell'a.s. 1996/1997) in data precedente allo svolgimento del servizio militare (2004/2005).

Il servizio militare pertanto deve essere sempre valutabile e la limitazione posta in essere dall'Amministrazione scolastica non realizza altro che la illegittima compressione dei diritti del personale precario, che hanno prestato servizio di leva obbligatorio, riducendo il punteggio spettante nelle Graduatorie e limitando il loro diritto riconosciuto dalla Legge.

Sul punto è altresì pacifica e costante la giurisprudenza, tanto ordinaria quanto amministrativa.

“Considerato che l'appello in esame risulta fornito del necessario fumus boni juris in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica. Rilevato che in quest'ottica deve ritenersi che il comma 1 e 2 dell'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, vadano letti in modo integrato e non contrapposto” (Consiglio di Stato, ordinanza n. 5408/2021 del 1/10/2021).

“Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché



svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione) che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare» (Consiglio Stato, ord. 6581/2021 del 10/12/2021).

*

Alla luce di quanto sopra risulta evidente l'illegittimità con cui l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare il servizio militare svolto da parte ricorrente nella misura di punti 6,00 anziché 0.60 e la conseguente disparità di trattamento operata nei confronti del ricorrente.

Tanto esposto e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale Emila Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna e all'Ufficio Scolastico Regionale Emila Romagna in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito si chiede:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo ritenuto ostativo:

- **in via cautelare:** *ordinare a parte resistente la valutazione e l'attribuzione del punteggio di punti 5,40 per ciascuna graduatoria dove è inserito il ricorrente, con possibilità di sottoscrizione di contratti a tempo determinato.*
- **nel merito:**



- *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le graduatorie di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico nella misura integrale di 6 punti;*
- *condannare le amministrazioni resistenti a procedere alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto e all'attribuzione del relativo punteggio superiore di punti 5,40 per ciascuna graduatoria; Vinte le spese”.*

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- Domanda inserimento graduatorie;
- 2- Certificato servizio militare svolto;
- 3- Diploma di perito industriale;
- 4- Reclamo;
- 5- Rigetto reclamo;
- 6- OM 50/2021;
- 7- Convocazioni;
- 8- NASPI;
- 9- Certificato stato famiglia;
- 10- Diploma di Laurea.

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile, ma non è dovuto e versato un contributo unificato per il ricorso per ragioni reddituali.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nel ricorso sopra scritto, proposto da:

- ANTONAZZO VITTORIO

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

Nell'ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenga parti necessarie nel presente giudizio i soggetti ricompresi nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del DM 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.) dove è inserito il ricorrente, il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di punti 5,40 nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del DM 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.) dove è inserito il ricorrente.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in



ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Campania, Napoli ordinanza n. 1826/2019, TAR Lazio, Roma, ordinanza n. 0387/2018).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare



la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. resistenti ma non la notifica ex 151 c.p.c. ai controinteressati.

PERTANTO SI CHIEDE

CHE CODESTO ILL.MO GIUDICE VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione di un **avviso contenente l'indicazione del contenuto del ricorso** e il decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione ex art. 151 c.p.c..

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

